

**ESENTE DA REGISTRAZIONE**  
Art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 859

S. 9336/23  
Pg 35279/22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV, in persona del Dott. Paola D'AMBROSIO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 35279/22 R.G. decisa all'udienza del 4 aprile 2023, promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliato in Polla (SA), via della Noce n. 5, presso lo studio dell'avv. Cristiano Ceriello, che lo rappresenta e difende, giusta delega su foglio separato allegato al ricorso,

- opponente -

Contro

**PREFETTURA DI ROMA**, in persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Roma, via IV Novembre n. 119/A,

- opposta contumace -

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via dei Greci n. 67, presso lo studio dell'avv. Iolanda del Prete, che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce alla memoria difensiva,

- opposta -

Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. [redacted] limitatamente al credito della Prefettura di Roma.

Conclusioni: l'Agenzia delle Entrate - Riscossione come in atti si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.

**Fatto**

Con ricorso inviato per posta il 19.5.2022 il signor Pagano Antonio proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. [redacted] notificata il 19.4.2022, limitatamente al credito della Prefettura di Roma a seguito di due verbali n. [redacted], relativi a violazioni di norme del Codice della Strada.

A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva con riferimento al credito della Prefettura di Roma la mancata notifica dei verbali oggetto della cartella di pagamento, l'intervenuta prescrizione e decadenza, la mancata indicazione sulla cartella del responsabile del procedimento e la violazione della L. n. 212/2000, e con riferimento alla notifica della cartella la violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73. Chiedeva di annullare la cartella impugnata.

La Prefettura di Roma non si costituiva in giudizio e non depositava in cancelleria la documentazione prescritta dalla legge.

Paola D'Ambrosio

La Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio; eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta oltre il termine previsto dalla L. n. 689/81 e il difetto di legittimazione passiva relativamente alla notifica dei verbali; argomentava sulla violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e dell'art. 7 della L. 212/2000, e sulla prescrizione, interrotta con la notifica della cartella. Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda.

Istruita su produzioni documentali, la causa veniva decisa ed in aula veniva letto il dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in ordine alla notifica della cartella, si osserva che la stessa risulta effettuata a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973; invero, si precisa che la notifica della cartella può realizzarsi con varie modalità, ed in particolare anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento (Cass. n. 11708/2011), senza che sia richiesta la compilazione della relata di notifica da parte del notificante, trattandosi di specifica autonoma forma di notifica delle cartelle esattoriali, che può effettuarsi con il semplice invio dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso, pur prescindendo dalle modalità in cui è stata eseguita la notificazione, comunque l'opponente ne ha avuto certamente conoscenza, tanto che ha proposto opposizione, sanando così eventuali vizi di notifica e dimostrando il raggiungimento dello scopo a cui era destinata la notifica della cartella.

In ordine all'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, si precisa che il ricorrente ha tempestivamente proposto opposizione avverso la cartella notificata in data 19.4.2022, inviando per posta il ricorso in data 19.5.2022.

In ordine alla mancata indicazione sulla cartella del responsabile del procedimento ed alla violazione della L. n. 212/2000, si evidenzia che tali contestazioni si configurano quali vizi di regolarità formale della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere con rito ordinario ai sensi dell'art. 617, 1° comma c.p.c., con le modalità ivi previste ed innanzi al Giudice competente (Tribunale). In ogni caso, sulla cartella sono specificati gli elementi formali e sostanziali indispensabili (numero dei verbali, data delle infrazioni, ente impositori e natura del credito dell'Amministrazione) ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa.

Nel merito, l'opposizione è fondata e pertanto va accolta limitatamente al credito della Prefettura di Roma.

Le ragioni del ricorrente in ordine alla mancata notifica dei verbali sottesi appaiono condivisibili sulla base della documentazione in atti, dalla quale non risultano né i provvedimenti sanzionatori, né la relativa avvenuta notifica. Invero, nella fattispecie l'Amministrazione opposta non ha provveduto al deposito della documentazione prescritta

ricorso di opposizione

dalla legge, posta a base della cartella. È senza dubbio attività di competenza dell'Ente impositore dimostrare le ragioni poste a base del provvedimento sanzionatorio e di aver provveduto alla notifica dello stesso. In difetto di tale documentazione deve ritenersi valida la censura operata dal ricorrente e va pertanto dichiarata l'illegittimità della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione.

L'opposizione, pertanto, va accolta limitatamente al credito della Prefettura di Roma per i motivi esposti.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che l'eccezione relativa alla notifica della cartella è stata disattesa e che i vizi formali andavano proposti ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e considerato che il ricorrente non ha provato di avere effettuato il versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'opposizione.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso proposto dal signor Pagano Antonio e per l'effetto dichiara l'illegittimità della somma iscritta a ruolo indicata sul provvedimento opposto limitatamente al ruolo n. [REDACTED]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso, in Roma, il 4 aprile 2023.

**IL GIUDICE DI PACE**

(dott. Paola D'AMBROSIO)

*Paola D'Ambrosio*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 11 SET 2023

*[Handwritten signature]*